



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Immigrazione

Il Tribunale di Catania composto dai magistrati

Luca Perilli

Presidente

Iolanda Apostolico

Giudice

Rosario Maria Annibale Cupri

Giudice rel.-est.

riunito in camera di consiglio

OSSERVA

I. Con ricorso depositato il 31/05/2024 ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. n. 25/2008,

[REDACTED]

ha impugnato il

provvedimento della Commissione Territoriale di Siracusa per il Riconoscimento della Protezione Internazionale chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 D. Lgs. n. 251/2007 e, in subordine, della protezione speciale.

La Commissione Territoriale ha depositato gli atti del procedimento amministrativo.

La causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in riserva dal giudice designato per la trattazione, al fine di riferire in camera di consiglio.

II. Preliminarmente occorre verificare la tempestività dell'impugnazione.

Parte ricorrente assume di avere avuto conoscenza del provvedimento impugnato solo il 20/05/2024 in occasione dell'invito a presentarsi in Questura per la verifica dell'esito dell'istanza di asilo reiterata come risulta dall'invito ai sensi dell'art. 15 del TULPS versato in atti.

A sostegno della propria tesi la difesa ha documentato di avere presentato istanza di accesso agli atti amministrativi della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa al fine di ottenere copia del verbale di notifica del provvedimento adottato dalla stessa.

A tale richiesta la Commissione territoriale ha risposto che il fascicolo risulta chiuso dal giorno 11/05/2024 e che ai sensi della vigente normativa (Decreto Legislativo n. 25/2008 art 11 comma 3 ter) la notifica si intende eseguita ex lege in data 11/05/2024 a

seguito della mancata consegna della raccomandata postale n. 66928331137 contenente la decisione per “destinatario irreperibile o sconosciuto”.

L'Amministrazione non ha tuttavia inviato al richiedente la copia dell'avviso di ricevimento specificando che “non risulta nel sistema vestanet la copia della raccomandata postale”.

Ora, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis del D.Lgs. n. 25 del 2008, quando, come nel caso di specie, il ricorrente non è accolto presso un centro di permanenza per i rimpatri né presso una struttura di accoglienza, la notificazione del provvedimento di diniego è effettuata a mezzo del servizio postale presso il domicilio da lui comunicato, secondo le disposizioni della Legge n. 890 del 1982 e come prevede il successivo comma 3-ter alla Commissione territoriale perviene *“l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142”*.

Trovano quindi applicazione gli artt. 3, 4 e 7 della Legge n. 890 del 1982, ai sensi dei quali la busta contenente la copia dell'atto da notificare reca soltanto l'indicazione del nome, del cognome e dell'indirizzo del destinatario, nonché del numero del registro cronologico dell'ufficiale giudiziario, mentre la data di consegna del piego è riportata sull'avviso di ricevimento, che dev'essere sottoscritto dalla persona che riceve la consegna e dev'essere restituito alla parte richiedente, per costituire prova dell'eseguita notificazione e della relativa data.

Ciò posto, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità, il termine di cui all'art. 35-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 25 del 2008 è previsto a pena d'inammissibilità e spetta al cittadino straniero che impugni il provvedimento di diniego della protezione internazionale l'onere di provare di aver proposto il ricorso nel rispetto del predetto termine, depositando la copia notificatagli del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. I, 23/12/2022, n. 37672; Cass., Sez. II, 2/10/2020, n. 21133).

Tuttavia, nel fare applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha precisato che la mancata produzione da parte dell'Amministrazione della copia del provvedimento impugnato, recante la relata di notifica, non impedisce al richiedente di fornire la prova della tempestività dell'impugnazione, procurandosi la documentazione necessaria, oppure provando che l'istanza di acquisizione della stessa è rimasta senza esito (Cass. 10/07/2024, n. 18925).

Nel caso che occupa la difesa del ricorrente si è attivata chiedendo alla Commissione l'invio dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale al richiedente, al fine di verificare la correttezza della procedura eseguita e a fronte di tale istanza la Commissione ha inviato la schermata Vestanet nella quale è riportato il numero della raccomandata postale e la data di spedizione.

Reputa tuttavia il Collegio che le risultanze dell'applicativo Vestanet non siano idonee a provare il perfezionamento di una procedura notificatoria mediante l'impiego diretto del servizio postale in quanto, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notificazione di un atto processuale, effettuata a mezzo del servizio postale, l'istante ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto, non potendo tale deposito essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa dell'esito della notificazione poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione (Vedi in questo senso Cass. 16/12/2022 n. 36900).

Posto che la schermata Vestanet è priva di alcuna valenza dimostrativa dell'esito di una notificazione compiuta a mezzo posta, da provare invece mediante la produzione degli atti del procedimento notificatorio ossia dell'avviso di ricevimento restituito al mittente, la notifica del decreto impugnato non può ritenersi valida e il ricorso va dichiarato tempestivo considerando come *dies a quo* il 20/05/2024 giorno in cui il richiedente ha ricevuto in Questura la consegna a mano del decreto impugnato.

II. Passando al merito, va premesso che il ricorrente ha avanzato in data 30.10.2019 una prima domanda di protezione internazionale rigettata dal Tribunale di Caltanissetta con provvedimento del 07.02.2020 (r.g. 2336/2019).

Come indicato nel decreto impugnato, in data 14.03.2024 il ricorrente ha presentato domanda reiterata di protezione internazionale presso la Questura di Milano.

In data 19.03.2024 la Commissione Territoriale di Siracusa ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'art. 29 lett. b) del D. Lgs. n. 25/2008.

II.1 Ciò detto si osserva in diritto che l'art. 29 del d.lgs. 25 del 28/1/2008 prevede che la Commissione territoriale dichiari inammissibile la domanda di protezione senza procedere all'esame, tra l'altro, anche nel caso in cui (lettera b) il richiedente abbia reiterato identica domanda dopo l'assunzione di una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. L'art. 32 della Direttiva 01/12/2005

n. 85 2005/85/CE, (Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), in tema di domande reiterate prevedeva che se una persona che ha chiesto asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questo può esaminare le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell'ambito dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito. Tale disciplina è stata sostituita da quella, sul punto ricompilativa, di cui all'art. 40 della successiva Direttiva 26/06/2013 n. 32 2013/32/CE (Direttiva UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale- rifusione) che all'art.53 ha abrogato la precedente. La citata disciplina europea prevede che la domanda di asilo reiterata sia anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente, o dopo che sia stata presa la decisione su quella domanda, siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi, rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di rifugiato. Pertanto, solo se l'esame preliminare permette di concludere che sono emersi o sono stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale si può dar ingresso ad un rinnovato esame nel merito della richiesta.

La Corte di Cassazione ha avuto modo in proposito di affermare che i «nuovi elementi», alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), d.lgs. 28/1/2008 n. 25 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente Commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 del d.lgs. citato (Cass. sez.6, 28/02/2013, n. 5089).

La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “in caso di reiterazione della domanda, dopo che si sia già svolto un precedente giudizio diretto al riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente asilo, a pena di inammissibilità della nuova istanza, è tenuto ad indicare le ragioni per cui, senza colpa, non ha potuto addurre i

"nuovi elementi" indicati dall'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 25 del 2008 nel giudizio inizialmente proposto, atteso che quest'ultimo ha ad oggetto non già l'impugnazione del provvedimento di diniego della commissione, ma il riconoscimento del diritto alla protezione invocata, sicché, in esso, è possibile integrare le originarie deduzioni svolte in sede amministrativa" (vedi Cass. sez. 1, 09/07/2019 n. 18440).

II.2 Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto come fatti nuovi, che in Egitto ha preso parte ad un matrimonio in cui le persone, come da tradizione, hanno sparato in aria; che una persona è stata uccisa e che i parenti della vittima hanno attribuito ad esso richiedente la responsabilità dell'omicidio e hanno tentato a loro volta di ucciderlo.

Orbene, reputa il Collegio che le circostanze addotte appaiono irrilevanti ai fini della nuova richiesta di protezione internazionale poiché non sono riconducibili ad alcuno dei cinque motivi di persecuzione elencati dall'art. 2 lett. e) del D.Lgs. n. 251/2007.

Né sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria.

Al riguardo nulla è stato dedotto né si rilevano i presupposti di cui all'art. 14, lett. a) del D.lgs. n. 251/2007, essendo stato peraltro il ricorrente assolto dall'accusa di possesso di arma da fuoco come risulta dalla sentenza del Tribunale di Sheben Elkom tradotta e versata in atti.

Neppure sussistono i presupposti di cui all'art. 14 lett. b) del sopra citato decreto, in quanto a mente poi dell'articolo 5 del d. lgs 251/2007, essendo l'attore di persecuzione o del danno grave un soggetto privato, la protezione internazionale può essere accordata solo se le Autorità interne del Paese di origine non possano o non vogliono fornire protezione, ciò che nel caso in esame non è stato prospettato dal ricorrente.

II.3. Né sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell'art. 14 d. lgs. 251/2007.

In ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell'art. 15 della Direttiva 2004/83/UE (c.d. direttiva qualifiche - DQ, rifusa nella direttiva 2011/95/UE, cui è stata data attuazione in Italia con il più volte menzionato decreto legislativo n. 251/2007), nella sentenza Diakité la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto particolarmente importante che gli organi giudiziari tenessero separate la valutazione dell'esistenza di un conflitto armato, da una parte, e la valutazione del livello di violenza, dall'altra.

L'esistenza di un conflitto armato è una condizione necessaria ma non sufficiente per l'applicazione dell'articolo 15, lettera c). In relazione al rischio generale per i civili, l'articolo 15, lettera c) si applica se, dalla valutazione del livello di violenza, emerge che

il conflitto armato è caratterizzato da una violenza indiscriminata che raggiunge un livello talmente elevato che i civili, in quanto tali, corrono un rischio effettivo di subire un danno grave.

Pertanto, al punto 30 della sentenza Diakité, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha osservato: *“Inoltre, occorre rammentare che l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 15, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr., in questo senso, sentenza Elgafaji, cit., punto 43)”*.

Ciò chiarito, si esclude, che in Egitto vi sia allo stato attuale il rischio di un danno grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente, come qualificato dall'art. 14 lett. C del D.lgs. 251/07, non emergendo dalle fonti internazionali consultate nell'esercizio dei poteri di ufficio che la zona versò in una situazione di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza *Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie* del 17 febbraio 2009). Le fonti consultate, infatti, laddove evidenziano nel Paese l'esistenza di profili critici legati al rispetto dei diritti umani¹ (tra cui tortura e sparizioni forzate² da parte di agenti del Governo, detenzioni e arresti arbitrari³, condanne alla pena di morte dopo processi iniqui e esecuzioni, condizioni di detenzione crudeli e inumane⁴, restrizioni

¹ Amnesty International, AI Report 2021/2022- Egypt-Report on the Human Rights situation covering 2021, 29 March 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2070272.html> ; Freedom House, Freedom in the World 2022 - Egypt, 28 February 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2068728.html> ; Human Rights Watch, World Report 2022 Egypt – Annual Report on the human rights situation in 2021, 13 January 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2066548.html> ;

² AI *supra cit.* evidenzia nel Rapporto Annuale 2022 che “le autorità hanno sottoposto centinaia di detenuti a sparizione forzata nei locali della NSA, nelle stazioni di polizia e in altri luoghi sconosciuti. L'NSA ha rimosso i prigionieri di coscienza e altri detenuti per motivi politici dai loro luoghi di detenzione abituali a seguito di ordini di rilascio del tribunale e ha nascosto le loro sorti e la loro ubicazione per un massimo di tre mesi”.

³ Il Rapporto di AI *supra cit.* evidenzia come “le autorità hanno preso di mira difensori dei diritti umani, rappresentanti dell'opposizione, e altri attivisti (...). Migliaia di difensori dei diritti umani, giornalisti, studenti, politici dell'opposizione, uomini d'affari e manifestanti pacifici sono rimasti arbitrariamente detenuti (...) dozzine sono state condannate dopo processi gravemente iniqui”.

⁴ AI evidenzia che “ai prigionieri in molti casi è stata negata un'assistenza sanitaria adeguata che ha condotto o ha contribuito alla morte di 56 persone in custodia”; “altre 4 persone sono morte in custodia a seguito di tortura” (vedasi:

gravi alla libertà di espressione e dei *media*⁵, arresti persecuzioni e condanne a lunghe pene detentive contro membri della comunità LGBTI sulla base dell'orientamento sessuale e identità di genere, perduranti violazioni alla libertà religiosa⁶, etc.), non depongono tuttavia a favore dell'esistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato interno od internazionale.

Il Rapporto di *Freedom House* del 24 febbraio 2022 riporta che “Il presidente Abdel Fattah al-Sisi, che per primo ha preso il potere con [il] colpo di stato del 2013, ha governato l'Egitto in maniera sempre più autoritaria” da quel momento in poi⁷. Dal 2011, anno di sollevazione popolare contro l'allora Presidente Hosni Mubarak, non è stata attuata alcuna riforma e le forze di sicurezza continuano a esercitare impunemente la forza illegittima. Le leggi antiterrorismo forniscono una definizione vaga di terrorismo e garantiscono al personale delle forze dell'ordine ampi poteri e immunità nell'applicazione⁸.

Le fonti consultate evidenziano che il 25 ottobre 2021 il Presidente Abdel Fattah al-Sisi ha messo fine allo stato di emergenza di quattro anni in Egitto, dichiarato nel 2017 a seguito di un grande attacco terroristico che ha ucciso decine persone di religione cristiana⁹. Lo stato di emergenza aveva permesso al governo di detenere indefinitamente i civili, processarli in tribunali militari, limitare le manifestazioni pubbliche e censurare i media. Ciononostante, come riporta l'ISPI, “la scelta di dichiarare la fine dello stato di emergenza è stata accolta con scetticismo dai principali oppositori del regime e dagli osservatori internazionali che accusano il governo di aver vanificato la decisione inserendo le norme essenziali dello stato d'emergenza nella legislazione ordinaria” dello Stato¹⁰. Human Rights Watch, infatti, in un articolo del 5 novembre 2021, titolava che le disposizioni relative allo stato d'emergenza erano state rese permanenti in Egitto. Alcuni giorni dopo che il presidente Abdel Fattah al-Sisi aveva annunciato la fine dello stato di emergenza, il governo ha inviato una serie di emendamenti legali al parlamento,

Amnesty International, AI Report 2021/2022- Egypt-Report on the Human Rights situation covering 2021, 29 March 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2070272.html>;)

⁵ Diverse fonti riportano che “i diritti alla libertà di espressione e associazione sono stati severamente repressi” nel corso del 2021/22.

⁶ Si veda: USCIRF, Annual Report on Religious Freedom (covering 2021), April 2022, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2072714/2022+Egypt.pdf>;

⁷ *Ibidem*;

⁸ Vedasi: Freedom House, Freedom in the World 2022 - Egypt, 28 February 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2068728.html> ;

⁹ US Department of State-USDOS, 2021 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 12 April 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2071155.html>; Vedasi: Freedom House, Freedom in the World 2022 - Egypt, 28 February 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2068728.html> ;

¹⁰ ISPI, L'Egitto e i tanti nodi sui diritti umani, Focus Mediterraneo allargato n.18, 4 febbraio 2022, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/legitto-e-i-tanti-nodi-sui-diritti-umani-33097>

incorporando molte disposizioni analoghe a quelle contenute nelle leggi di emergenza in altre leggi. Il parlamento ha approvato rapidamente gli emendamenti il 1° novembre 2021¹¹.

Una minaccia costante alla sicurezza nel Paese continua ad essere rappresentata dal terrorismo. Anche se il numero degli attacchi, il numero degli scontri militari tra esercito e islamisti e il numero delle vittime sono diminuiti costantemente nel 2021 e nel 2022, a causa dell'intensificarsi delle operazioni antiterrorismo¹², la situazione della sicurezza in Egitto continua ad essere caratterizzata da tale minaccia. Secondo Ufficio Federale per l'Immigrazione e l'Asilo austriaco (BFA), che a sua volta cita fonti del Ministero per gli Affari Esteri francese, la maggior parte del Paese è relativamente sicura, nonostante la minaccia terroristica esista su tutto il territorio. Il pericolo sarebbe particolarmente elevato nella provincia del Nord Sinai e nelle zone desertiche dell'ovest del Paese, soprattutto vicino al confine con la Libia¹³.

La crescita della minaccia terroristica in Egitto è legata agli sviluppi politici del Paese. Dopo il colpo di stato militare del luglio 2013, l'Egitto ha cercato di riaffermare l'autorità statale minata dalla rivolta del 2011 a spese dell'inclusione politica, in particolare dei "Fratelli Musulmani". La conseguente polarizzazione ha incoraggiato la crescente violenza politica da parte dello Stato Islamico (ISIS) e di altri gruppi violenti, in particolare nella Penisola del Sinai, dove ha imperversato un'insurrezione di bassa intensità¹⁴.

In Egitto sono attive diverse organizzazioni terroristiche. Il cosiddetto Stato Islamico - Wilayat Sinai [IS-WS - IS Sinai Province] (anche conosciuto come: Ansar Bayt al-Maqdis - ABM) è il gruppo terroristico più attivo in Egitto. La roccaforte dell'IS-WS è il Nord Sinai. L'IS-WS ha giurato fedeltà allo Stato Islamico nel 2014. Inoltre, in Egitto sono presenti Harakat Sawa'd Misr (HASM), Liwa al-Thawra, gruppi affiliati ad al-Qaeda, Harakat Elmokawma Elsha'biya ("Resistenza popolare") e altri vari gruppi

¹¹ Human Rights Watch, Egypt: Emergency Provisions Made Permanent, 5 novembre 2021,

<https://www.hrw.org/news/2021/11/05/egypt-emergency-provisions-made-permanent>

¹² Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, BFA (Austria), Themenbericht der Staatendokumentation, Nordafrika, Terrorismus in Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko und Tunesien, 11 aprile 2023, p. 17,

https://coi.euaa.europa.eu/administration/austria/PLib/NAFR_THEM_Terrorismus_2023_04_11_KE.pdf

¹³ Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, BFA (Austria), Themenbericht der Staatendokumentation, Nordafrika, Terrorismus in Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko und Tunesien, 11 aprile 2023, p. 12,

https://coi.euaa.europa.eu/administration/austria/PLib/NAFR_THEM_Terrorismus_2023_04_11_KE.pdf. Cfr. anche: France Diplomatie, Egypte: Sécurité, 23 agosto 2023, <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/egypte/#securite>

¹⁴ International Crisis Group, Egypt-Country Profile, <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/egypt>, accesso del 06.10.22.

terroristici minori¹⁵. Come riportato sopra, la minaccia terroristica è presente in Egitto soprattutto nella penisola del Sinai – che sarebbe un *hotspot* del terrorismo – ma anche nei territori desertici al confine con la Libia nell’ovest, fino al confine meridionale con il Sudan¹⁶.

A partire dal 2016, e soprattutto nel 2017, l’ISIS ha inoltre preso di mira la minoranza cristiana copta nella Valle del Nilo, mentre gli affiliati di al-Qaeda e altri gruppi legati alla Fratellanza hanno preso di mira le forze di sicurezza¹⁷. Gli attacchi contro la minoranza copta sono continuati anche nel 2018¹⁸. L’Accademia di Ginevra sul diritto internazionale umanitario e dei diritti umani classificava nel 2018 il conflitto in atto tra il Governo egiziano contro l’IS-WS come “conflitto armato non internazionale”¹⁹. Nello stesso senso un Rapporto di HRW del maggio 2019 evidenziava che si trattava di un conflitto che aveva ucciso e ferito migliaia di persone, inclusi civili, militanti, membri delle forze di sicurezza dall’*escalation* degli scontri nel 2013”²⁰.

Secondo l’USDOS, nel 2020 si sarebbero verificati 234 attacchi terroristici in Egitto, per la maggior parte dei quali l’IS-WS ha rivendicato la responsabilità²¹. Nel 2021, invece, l’Egitto ha registrato una significativa diminuzione dell’attività terroristica rispetto agli anni precedenti²². Secondo quanto riporta l’USDOS, “sulla base di comunicati stampa del governo, nonché dei social media e di altri resoconti locali, nella penisola del Sinai si sono verificati almeno 90 attacchi terroristici che hanno causato circa 200 vittime”. Gli attacchi avrebbero preso di mira le forze di sicurezza, i gruppi beduini filogovernativi e i civili. Ciononostante, le autorità egiziane avrebbero continuato per tutto il 2021 la campagna militare e i programmi di sviluppo sociale nel

¹⁵ Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, BFA (Austria), Themenbericht der Staatendokumentation, Nordafrika, Terrorismus in Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko und Tunesien, 11 aprile 2023, p. 13,

https://coi.euaa.europa.eu/administration/austria/PLib/NAFR_THEM_Terrorismus_2023_04_11_KE.pdf

¹⁶ Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, BFA (Austria), Themenbericht der Staatendokumentation, Nordafrika, Terrorismus in Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko und Tunesien, 11 aprile 2023, p. 14

https://coi.euaa.europa.eu/administration/austria/PLib/NAFR_THEM_Terrorismus_2023_04_11_KE.pdf

¹⁷ *Ibidem*;

¹⁸ Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, BFA (Austria), Themenbericht der Staatendokumentation, Nordafrika, Terrorismus in Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko und Tunesien, 11 aprile 2023, p. 15,

https://coi.euaa.europa.eu/administration/austria/PLib/NAFR_THEM_Terrorismus_2023_04_11_KE.pdf

¹⁹ Geneva Accademy, Egypt: a non international armed conflict in the Sinai peninsula with Wilayat Sinai, 10 December 2018, <https://www.geneva-academy.ch/news/detail/180-egypt-a-non-international-armed-conflict-in-the-sinai-peninsula-with-wilayat-sinai>;

²⁰ HRW, Egypt: Serious abuses, war crimes in North Sinai, 28 May 2019, <https://www.hrw.org/news/2019/05/28/egypt-serious-abuses-war-crimes-north-sinai>;

²¹ USDOS, Country Report on Terrorism 2020 - Chapter 1, - Egypt, 16.12.2021,

<https://www.ecoi.net/de/dokument/2065395.html>

²² USDOS, Country Reports on Terrorism 2021: Egypt, <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2021/egypt>

Nord Sinai²³. Anche il rapporto di *Freedom House* del 2022 evidenzia che nel corso del 2021 è continuato lo scontro tra le forze di sicurezza e gli aderenti al gruppo militante dello Stato Islamico (IS) con sede nella regione del Nord Sinai²⁴. Come riportato sopra, nonostante il governo egiziano, nell'ottobre 2021, avesse annunciato che non avrebbe rinnovato lo stato di emergenza nazionale, l'adozione di leggi analoghe gli hanno conferito poteri speciali che nel corso dell'anno sono stati esercitati anche nel Nord Sinai, dove si concentrano le operazioni antiterrorismo. Secondo USDOS, il governo ha continuato a ricorrere periodicamente ad accuse legate al terrorismo per perseguire individui per ciò che sembrava costituire espressione pacifica e attivismo²⁵. Sia gli attacchi terroristici che le operazioni militari hanno provocato vittime civili. Per anni le forze di sicurezza egiziane hanno attuato esecuzioni extragiudiziali, sostenendo che le vittime erano state uccise in sparatorie. Nell'agosto 2021, un video diffuso dal portavoce delle forze armate egiziane in cui elogiava il successo delle operazioni militari nel Nord Sinai e l'uccisione di 89 militanti, sembrava mostrare l'uccisione di due persone disarmate che chiaramente non rappresentavano una minaccia per le forze di sicurezza presenti²⁶. Inoltre, un Rapporto di *Human Rights Watch* pubblicato nel gennaio 2022 evidenzia che nel corso del 2021 "l'esercito ha continuato a imporre severe restrizioni alla circolazione e a demolire migliaia di edifici nel Sinai settentrionale in nome della lotta contro *Wilayat Sina'*: le massicce demolizioni, tra cui 12.300 edifici, costituiscono verosimilmente crimini di guerra, essendo assenti in molti casi prove riguardo all'esistenza di una necessità militare assoluta"²⁷. Ciononostante, per il Dipartimento di Stato statunitense, le operazioni di sicurezza egiziane hanno notevolmente danneggiato l'IS-WS nel Nord Sinai nel 2021. Il governo egiziano ha continuato per tutto l'anno a condurre operazioni militari e attacchi aerei limitati nella penisola del Sinai per prendere di mira i terroristi. Un numero significativo di civili è tornato nei villaggi del governatorato del Sinai del Nord alla fine del 2021 a seguito di una campagna delle forze armate egiziane per cacciare l'ISIS-SP da quelle aree. Inoltre, il governo egiziano avrebbe fornito risarcimenti ai residenti del Nord Sinai per le proprietà danneggiate

²³ USDOS, Country Reports on Terrorism 2021: Egypt, <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2021/egypt>

²⁴ Freedom House, Freedom in the World 2022 - Egypt, 28 February 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2068728.html> ;

²⁵ USDOS, Country Reports on Terrorism 2021: Egypt, <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2021/egypt>

²⁶ Human Rights Watch, 7 September 2021, <https://www.hrw.org/news/2021/09/07/egypt-shootouts-disguise-apparent-extrajudicial-executions>;

²⁷ Human Rights Watch, World Report 2022 Egypt – Annual Report on the human rights situation in 2021, 13 January 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2066548.html> ;

nelle operazioni antiterrorismo, sebbene i residenti del Nord Sinai abbiano continuato a presentare reclami sui calcoli e sugli esborsi dei risarcimenti. Per USDOS, il governo egiziano rimane altamente consapevole dei pericoli nel Nord Sinai²⁸.

Deve inoltre rilevarsi che il Rapporto Globale 2022 sullo Sfollamento Interno dell'IMDC non evidenzia la presenza in Egitto nel 2021 di sfollamenti associati con conflitto e violenza²⁹, diversamente dal 2020 quando IDMC ha registrato 3.200 sfollati a causa del conflitto e violenza alla fine del 2020³⁰. In generale, come si evince nel Rapporto pubblicato nel 2021 da IDMC “gli attacchi da parte gruppi armati non statali nel Sinai sono stati la maggiore causa di sfollamento a partire dal 2011, cui si aggiungono le operazioni di contro-terrorismo del Governo e la demolizione di case lungo il confine con la Striscia di Gaza tra il 2013 e il 2018 – che hanno causato anch'esse fattore di sfollamento”³¹.

Anche nel corso del 2022 milizie militari e tribali hanno continuato a confrontarsi con i jihadisti nella penisola del Sinai³². Nel gennaio 2022, un'esplosione ha ucciso quattro coscritti e il loro comandante che pattugliavano il villaggio di Gelbana, nell'estremo ovest del Sinai. Secondo il CEDOCA, nella regione di Rafah, nel 2022 i militanti hanno preso regolarmente di mira i lavoratori che, sotto contratto con le forze armate, lavorano in progetti di costruzione³³. L'International Crisis Group aveva definito la situazione di sicurezza nella regione come “costante” (tra giugno e settembre 2022), dopo che a maggio 2022 l'attività jihadista nella penisola egiziana del Sinai ha avuto un'impennata a causa dell'attacco più mortale lanciato da militanti affiliati allo Stato Islamico contro l'esercito in due anni³⁴, uccidendo una dozzina di soldati³⁵. Questa, inoltre, sarebbe stata la prima volta in cui da parte dei militanti sono state prese di mira le infrastrutture

²⁸ USDOS, Country Reports on Terrorism 2021: Egypt, <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2021/egypt>

²⁹ IDMC, 2022 Global Report on Internal Displacement, Grid-2022, https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC_GRID_2022_LR.pdf; si evidenziano nel rapporto 1.100 sfollati in Egitto nel 2021 a causa di disastri naturali (p.162).

³⁰ IDMC, Assessing the Severity of internal Displacement Report 2021, https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/2021.11.04_IDMC_SeverityOfDesplacement2021Report.pdf, p.38;

³¹ *Ibidem*;

³² International Crisis Group, Crisis Watch Egypt, September 2022, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/october-alerts-and-september-trends-2022>;

³³ CEDOCA, COI Focus, EGYPTE, Situation sécuritaire dans le nord du Sinai, 21 ottobre 2022, p. 12, https://coi.euaa.europa.eu/administration/belgium/PLib/coi_focus_situation_securitaire_dans_le_nord_du_sinai_202210_21.pdf

³⁴ International Crisis Group, Crisis Watch Egypt, May 2022, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/october-alerts-and-september-trends-2022>;

³⁵ Voa News, IS Claim attack that killed 11 Egyptian troops, 8 May 2022, <https://www.voanews.com/a/islamic-state-claims-attack-that-killed-11-egyptian-troops-/6563373.html>; Al Jazeera, Egyptian soldiers killed in armed attack in Sinai: Army, 7 May 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/5/7/egyptian-soldiers-killed-in-clash-near-suez-canal>;

strategiche del luogo, essenziali per i residenti locali³⁶. Nell'agosto 2022, con un'operazione spettacolare, una cinquantina di militanti jihadisti hanno occupato le strade intorno al villaggio di Gelbana, vicino al Canale di Suez. Questi hanno piazzato un gran numero di esplosivi sulle strade e sui ponti che vi portavano, prima di occupare il villaggio. Le forze armate hanno bloccato il traffico sulla strada internazionale e hanno effettuato pesanti attacchi e terrestri sui terreni agricoli intorno al villaggio. Tre civili sono stati uccisi da proiettili vaganti. Le forze armate hanno ripreso il controllo del villaggio dopo tredici giorni di combattimenti³⁷.

Al-Jazeera riporta che “negli ultimi anni, gli oleodotti che trasportano petrolio e gas egiziano verso [...] Israele e Giordania sono stati l'obiettivo principale degli attacchi armati”³⁸. Il ritmo degli attacchi armati nel Sinai e altrove è tuttavia rallentato fino a ridursi al minimo a partire da febbraio 2018, quando i militari hanno lanciato un'enorme operazione nella regione, così come in altre parti del Delta del Nilo e nei deserti lungo il confine occidentale del paese con la Libia³⁹. Secondo dati ufficiali riportati da Al-Jazeera, al maggio 2022, più di 1.000 sospetti combattenti e dozzine di personale di sicurezza erano stati uccisi dall'inizio delle operazioni nel Sinai⁴⁰. Il Global Terrorism Index relativo al 2022 posizionava l'Egitto al sedicesimo posto, con un indice di 6.632, ben prima di USA (30° posto, 4.799), Francia (34°, 4.419) Germania (35°, 4.242) ed Italia (53°, 3,29)⁴¹.

Tra fine 2022 ed inizio 2023, il presidente egiziano al-Sisi ha annunciato in numerose occasioni⁴², che lo Stato egiziano avrebbe “posto fine al terrorismo” in Egitto e nel Nord Sinai. Un video promozionale del dicembre 2022 sottolinea come la regione del Sinai sia diventata “un governatorato molto normale, poiché tutti i suoi residenti vivono

³⁶ CEDOCA, COI Focus, EGYPTE, Situation sécuritaire dans le nord du Sinaï, 21 ottobre 2022, p. 12, https://coi.euaa.europa.eu/administration/belgium/PLib/coi_focus_situation_securitaire_dans_le_nord_du_sinai_20221021.pdf

³⁷ CEDOCA, COI Focus, EGYPTE, Situation sécuritaire dans le nord du Sinaï, 21 ottobre 2022, p. 12, https://coi.euaa.europa.eu/administration/belgium/PLib/coi_focus_situation_securitaire_dans_le_nord_du_sinai_20221021.pdf

³⁸ Al Jazeera, Egyptian soldiers killed in armed attack in Sinai: Army, 7 May 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/5/7/egyptian-soldiers-killed-in-clash-near-suez-canal>;

³⁹ *Ibidem*;

⁴⁰ Al Jazeera, Egyptian soldiers killed in armed attack in Sinai: Army, 7 May 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/5/7/egyptian-soldiers-killed-in-clash-near-suez-canal>;

⁴¹ Global Terrorism Index, All Countries, 2022, <https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/#/> [consultato il 8 settembre 2023]

⁴² Asharq al-Awsat, How Did Egypt Get Close to Announcing ‘End of Terrorism’?, 25 gennaio 2023, <https://english.aawsat.com/home/article/4118291/how-did-egypt-get-close-announcing-%E2%80%99end-terrorism%E2%80%99>

pacificamente dopo che [lo Stato ha] imposto sicurezza e protezione tutt'intorno"⁴³. Tuttavia, il video è stato pubblicato da *Egypt Today*, un periodico online di proprietà dell'Egyptian Media Group, che secondo il Media Ownership Monitor (un progetto finanziato dal Ministero per la Cooperazione Economica tedesco), è a sua volta di proprietà di Eagle Capital, una società di investimento statale di proprietà dell'intelligence egiziana⁴⁴. In una conferenza stampa, il 9 marzo 2023 al-Sisi ha dettagliato ulteriormente il modo in cui l'esercito egiziano avrebbe smantellato infrastrutture usate dai gruppi terroristici nel Sinai nel corso degli anni⁴⁵. Sempre *Egypt Today* riportava che, il 19 aprile 2023, sulla spiaggia di Arish è stata organizzata la più grande tavola di Iftar d'Egitto, al fine di simboleggiare l'avvenuta securizzazione della zona. Secondo il media governativo, "i responsabili dell'attuazione dell'iniziativa hanno confermato che si trattava di un'iniziativa volontaria, portata avanti da uomini d'affari, [che hanno invitato] tutta la popolazione del governatorato del Nord Sinai a parteciparvi in un contesto di gioia e felicità della gente del Nord Sinai in relazione all'eliminazione del terrorismo, e per trasmettere il messaggio che 'il Sinai è sicuro'".⁴⁶ Altre fonti riportano come il governo, e non i cittadini comuni, stesse pianificando una celebrazione in merito⁴⁷.

Tuttavia, gli attacchi nella regione non sono terminati nemmeno nel 2023. Il 30 luglio 2023, ad el-Arish, la capitale della provincia del Nord Sinai, una sparatoria in una struttura di sicurezza fortificata ha ucciso almeno quattro poliziotti, tra cui un alto ufficiale, lasciando ferite almeno altre 21 forze⁴⁸. Inoltre, è necessario segnalare come due recenti rapporti dell'ONG egiziana Sinai Foundation for Human Rights (SFHR), pubblicati nel corso del 2023, abbiano portato all'attenzione della comunità internazionale le violazioni dei diritti umani commesse dall'esercito egiziano nelle operazioni antiterrorismo nella regione. In un rapporto pubblicato nel marzo del 2023,

⁴³ *Egypt Today*, VIDEO| Egypt's Ministry of Defense highlights recent developments in North Sinai, 19 dicembre 2022, <https://www.egypttoday.com/Article/1/121428/VIDEO-Egypt%E2%80%99s-Ministry-of-Defense-highlights-recent-developments-in-North>

⁴⁴ Media Ownership Monitor, Egypt 2018, Egyptian Media Group, s.d., <https://egypt.mom-rsf.org/en/owners/companies/detail/company//egyptian-media-group/>

⁴⁵ *Egypt Today*, Egyptian president tells details of dismantling terrorist infrastructure in North Sinai, declares launching exhibition to disclose identities of terrorists, 9 marzo 2023, <https://www.egypttoday.com/Article/1/123003/Egyptian-president-tells-details-of-dismantling-terrorist-infrastructure-in-North>

⁴⁶ *Egypt Today*, North Sinai is safe: Residents organize longest Iftar tabel on Arish beach, 19 aprile 2023, <https://www.egypttoday.com/Article/1/123844/North-Sinai-is-safe-Residents-organize-longest-Iftar-tabel-on>

⁴⁷ The National News, El Sisi says plans afoot to celebrate defeat of extremists in Sinai Peninsula, 2 aprile 2023, <https://www.thenationalnews.com/mena/egypt/2023/04/02/el-sisi-says-plans-afoot-to-celebrate-defeat-of-extremists-in-sinai-peninsula/>

⁴⁸ Arab News, Shooting at police facility in Egypt's Sinai Peninsula kills at least 4 officers, officials say, 31 luglio 2023, <https://www.arabnews.com/node/2346996/middle-east>

SFHR ha denunciato che, nel corso degli anni, le forze egiziane avrebbero preso il controllo di 37 scuole nel Nord Sinai, trasformandole in basi militari, mentre decine di altre scuole sarebbero state distrutte durante la guerra. Ciò sarebbe stato fatto poiché spesso le scuole sono costruite su due o tre piani, mentre la maggior parte degli edifici nella zona sono a un piano: ciò, riporta l'organizzazione, fornirebbe ai militari un posto dove posizionare i cecchini nelle operazioni antiterrorismo. Il risultato sarebbe che molti studenti del Nord Sinai sono stati lasciati per anni senza un'istruzione formale, o addirittura nell'analfabetismo⁴⁹. Un secondo rapporto di SFHR, inoltre, denuncia che, nella regione, tra il 2013 ed il 2022, gli attori statali avrebbero reclutato bambini-soldato dai dodici anni in su per le operazioni antiterrorismo, alcuni dei quali avrebbero anche perso la vita nelle operazioni, commettendo potenziali crimini di guerra⁵⁰.

La tendenza relativa al verificarsi di eventi violenti – e delle uccisioni correlate – sembra essere in ogni caso in drastica diminuzione nei primi mesi del 2023, sia per l'Egitto in generale che, più in particolare, per la provincia del North Sinai.

Di conseguenza, la situazione della sicurezza in Egitto, all'infuori della regione del Nord Sinai e di alcune zone specifiche al confine con la Libia, risulta stabile. Perciò, in alcun modo sarebbe lecito affermare che, nella zona di provenienza del ricorrente, stia avendo luogo una situazione di conflitto armato interno od internazionale come configurato dalla Sentenza CGUE del 30 gennaio 2014, *Aboubacar Diakité contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*. Infatti, non si può sostenere che le situazioni di criminalità comune che si verificano nello Stato di provenienza del ricorrente siano equiparabili a confronti armati nel senso del Paragrafo 28 della citata Sentenza. Nemmeno, dunque, si può sostenere in Egitto sussista una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato tale da determinare un rischio effettivo di danno grave nel senso di cui all'art. 14, lett. c) D. Lgs. 251/2007 per la popolazione civile; né che il richiedente possieda caratteristiche che lo esporrebbero ad un rischio più elevato sotto tale profilo nel senso del paragrafo 39 della Sentenza *Elgafaji*.

Occorre pertanto valutare la possibilità di riconoscere al ricorrente altra forma di protezione nazionale.

⁴⁹ The Guardian, Egyptian army has turned Sinai schools into military bases, says rights group, 30 marzo 2023, <https://www.theguardian.com/world/2023/mar/30/egyptian-army-has-turned-sinai-schools-into-military-bases-says-rights-group>

⁵⁰ SINAI Foundation for Human Rights, I was afraid, I was only 17, The Untold Stories of Child Soldiers in Egypt, North Sinai, 9 agosto 2023, <https://sinaihr.org/upload//100unds7fnesg44g0w.pdf>; cfr. anche: Middle East Eye, Egypt: Children recruited to fight Islamic State in North Sinai, report finds, 8 agosto 2023, <https://www.middleeasteye.net/news/egypt-children-fight-north-sinai-report>

L'art. 7 comma 1 del D.L. 20/23 (conv. dalla l. 50/23), entrato in vigore l'11 marzo 2023 e applicabile alla domanda in esame, ha tra l'altro abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione che oggi è del seguente tenore:

“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.

I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni). La norma indicava poi i noti quattro indici -elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa - alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare.

Stante l'espresso divieto, non sottoposto ad ulteriori condizioni o requisiti, è opinione pacifica che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa. Il principio, pacifico, era stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez. 6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(...) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della

comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).

Ciò premesso, il Collegio rileva che la prima parte dell’art. 19 comma 1.1 cit. non ha invece subito alcuna modifica; dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato [...] qualora ricorrano gli obblighi di cui all’art. 5 co. 6. [...]”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell’art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell’adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

Pertanto, continuano a trovare tutela nell’alveo della prima parte dell’art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti vuoi nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), vuoi più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; alla salute art. 32; alla parità, art. 3; alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare.

Sulla medesima scia si collocano i primi orientamenti della Suprema Corte, la quale, in una recente decisione (Cassazione civile sez. I, 06/10/2023 n.28162), relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre -sebbene in un obiter dictum- una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell’art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998 (...). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”.

In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di

Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.

La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte, che negli ultimi anni, sempre fondandosi su principi costituzionali o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa \delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di ‘comparazione attenuata’ (11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di

ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23).

Ciò chiarito in diritto, nel caso che occupa ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 d. lgs. 286/1998 per il riconoscimento della protezione speciale in capo all'odierno ricorrente, tenuto conto del notevole percorso di integrazione del richiedente il quale lavora in Italia con contratto a tempo pieno e indeterminato (come da UNILAV allegato sub doc. 21 alle note difensive depositate il 26/10/2024) che consente una vita dignitosa nonché delle relazioni familiari intrattenute nello Stato con il fratello minore, ospite in una struttura di accoglienza, col quale è in costante contatto come si evince dalla relazione della cooperativa sociale L'Alternativa Onlus presso la quale il minore è collocato.

Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Egitto. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.

Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.

V. Nulla va disposto sulle spese di lite in quanto *“qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”* (vedi Cass. sez. 2, 29/10/2012 n. 18583 nonché, da ultimo, Cass. sez. 6 - 2, 29/11/2018 n. 30876). Infatti, nel caso di specie, la liquidazione non può essere effettuata ai sensi del citato art. 133 D.P.R. 115/2002, a carico di un'amministrazione dello Stato e a favore di altra amministrazione, in quanto ciò costituirebbe un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale del ricorrente, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, accoglie il ricorso avanzato e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui

all'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del D.lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. 10 marzo 2023, N. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, N. 50.

Dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Rigetta le restanti domande.

Nulla sulle spese di lite.

Così deciso in Catania all'esito della camera di consiglio del 14/11/2024

Si comunichi.

Il Giudice est.

Rosario Maria Annibale Cupri

Il Presidente

Luca Perilli